

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 302)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**
(FERRARI AGGRADI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**
(MEDICI)

col **Ministro del Tesoro**
(COLOMBO)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**
(ANDREOTTI)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**
(RUSSO)

NELLA SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1968

Abrogazione della legge 25 maggio 1954, n. 291, relativa alla temporanea importazione di cacao in grani per la integrale spremitura

ONOREVOLI SENATORI. — Durante la terza legislatura, il senatore Lepore presentò il disegno di legge che prese il n. 1532, con il quale proponeva, dal 1° luglio 1961, l'abrogazione della legge 25 maggio 1954, n. 291, relativa alla temporanea importazione di cacao in grani per l'integrale spremitura.

Identico disegno di legge fu presentato dallo stesso senatore Lepore nel corso della quarta legislatura.

Per il carico di lavoro e per il sopravvenuto scioglimento dei due rami del Parlamento, entrambi i disegni di legge non poterono essere discussi e decadde con la fine delle legislature.

Senonchè, atteso che il proponente del disegno di legge in questione non figura fra i componenti dell'attuale Parlamento, questo Ministero ritiene di dovere far propria la suddetta iniziativa, in considerazione che i motivi a suo tempo rappresentati non solo attualmente sussistono, ma sono diventati più gravi ed urgenti.

Le ragioni specifiche che impongono l'abrogazione integrale della cennata legge 25 maggio 1954, n. 291, sono le seguenti.

Gli industriali cioccolatieri pagano, a norma dell'articolo 13 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 550, un'imposta erariale di consumo pari a 250 lire per ogni chilogrammo di cacao in grani importato. Da 100 chilogrammi di cacao in grani si ottengono 80 chilogrammi di cacao torrefatto utilizzabile.

Il carico fiscale per ogni chilogrammo di cacao torrefatto utilizzabile è quindi di lire 312,50, che colpisce di conseguenza ogni chilogrammo di burro di cacao o di polvere di cacao ricavato da cacao torrefatto.

Gli industriali spremitori e surrogatieri (i quali, a differenza di quelli cioccolatieri, estraggono e utilizzano tutto il burro di cacao), in base alla legge n. 291 del 25 maggio 1954, sono soggetti alla seguente imposizione fiscale: importando in temporanea chilogrammi 100 di cacao in grani, pari a 80

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

chilogrammi di cacao torrefatto utilizzabile, scaricano le relative bollette esportando chilogrammi 40 di burro di cacao e nazionalizzando chilogrammi 40 di polvere sgrassata di cacao, pagando complessivamente lire 8.000 (chilogrammi 32 a 250 lire-chilogrammo e chilogrammi 8 esenti).

Quindi, su ogni chilogrammo di polvere di cacao, l'incidenza fiscale è di sole 200 lire, contro un'incidenza di lire 312,50 a carico dei cioccolatieri.

Questa situazione può dare luogo, ed ha dato luogo sinora, alle seguenti conseguenze:

gli spremitori ed i surrogatieri vendono la polvere sul mercato interno al prezzo degli industriali cioccolatieri; pagando la loro polvere un carico fiscale inferiore, il maggiore guadagno conseguito può essere utilizzato vendendo all'estero il burro di cacao a prezzi ridotti rispetto ai normali prezzi internazionali;

gli spremitori ed i surrogatieri vendono la polvere sul mercato interno ad un prezzo inferiore a quello che possono praticare i cioccolatieri (per la differente incidenza fiscale prima documentata) qualora siano in grado di produrre a costi internazionali e quindi di competere sul mercato internazionale del burro di cacao.

In entrambi i casi la legge n. 291 ha creato una situazione anomala, permettendo agli spremitori e surrogatieri o un vero e proprio *dumping* (primo caso) sul mercato internazionale del burro di cacao o un legale (per la legge n. 291) ma inammissibile privilegio sul mercato interno della polvere.

Ne deriva che:

a) nel caso in cui la polvere di cacao di importazione fosse sottoposta allo stesso regime fiscale di quella prodotta in Italia da spremitori e surrogatieri in virtù della

legge n. 291 vigente, l'inammissibile privilegio, di cui godono nei riguardi della polvere detti industriali spremitori e surrogatieri nei confronti degli industriali cioccolatieri, verrebbe esteso anche agli operatori stranieri;

b) gli industriali cioccolatieri, che non possono utilizzare la legge n. 291 in quanto non esportano burro di cacao, si troverebbero di fronte, sul mercato interno della polvere di cacao, la concorrenza sia degli spremitori e surrogatieri nazionali, sia degli operatori esteri; e tale concorrenza deriva unicamente da un assurdo privilegio fiscale;

c) gli industriali cioccolatieri, non potendo più collocare la polvere di cacao sul mercato nazionale, si vedrebbero costretti a fermare i loro impianti di pressione ed acquistare il burro di cacao che attualmente producono;

d) gli industriali spremitori e surrogatieri, costretti a vendere sul mercato interno la polvere di cacao a parità di condizioni, cioè in concorrenza con gli operatori esteri, non trarrebbero più alcun beneficio dalla legge n. 291.

Va, infine, rilevato che, a seguito della accertata esistenza di una violazione degli articoli 95 e 96 del trattato di Roma, le vive premure nel passato avanzate in sede comunitaria, al fine di addivenire all'emanazione del provvedimento abrogativo, sono ovviamente divenute più pressanti con il trascorrere del tempo. In proposito il Ministero degli affari esteri ha fatto presente che l'Esecutivo comunitario ha compiuto ultimamente ulteriori passi presso la nostra rappresentanza di Bruxelles, manifestando il pericolo di un eventuale deferimento dinanzi alla Corte di giustizia.

È stato, pertanto, predisposto l'unito articolo unico, con cui viene abrogata la legge 25 maggio 1954, n. 291.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

La legge 25 maggio 1954, n. 291, è abrogata.